

Un quesito sul decreto sulla “tenuità del fatto” e reati a danno degli animali

Domanda: La rinnovata strategia di redazione delle comunicazioni di notizie di reato che voi sostenete ormai consigliabile per i reati che rientrano potenzialmente nella previsione della “tenuità del fatto”, vale soltanto per i reati ambientali oppure anche per i reati a danno degli animali?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 prevede una possibile e potenziale applicazione del principio della non punibilità per “tenuità del fatto” nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Conseguente che, a nostro modesto avviso, una rinnovata strategia di impostazione della redazione dei verbali, ma soprattutto della comunicazione di notizia di reato, è oggi necessaria per tutti i reati che potenzialmente rientrano in tale previsione di pena. A questa logica non sfuggono certamente i reati a danno degli animali, come d'altra parte tutti gli altri reati in qualunque settore che comunque sono potenzialmente soggetti a tale rinnovato principio. In particolare, nel settore dei reati a danno degli animali sarà da oggi in poi molto importante per la polizia giudiziaria evidenziare ancora con maggiore precisione ed approfondimento tutti quegli aspetti tipici che riguardano tali fattispecie, con particolare riferimento adesso anche agli aspetti che possono incidere su una possibile richiesta di dichiarazione di non punibilità per “tenuità del fatto”. Certamente, i reati a danno degli animali sono una categoria di illeciti penali entro i quali la “tenuità del fatto” dovrebbe essere ritenuta rarissima come ipotesi di scarsissima applicazione, proprio per la particolarità specifica di reati medesimi. Tuttavia, attese anche i primi orientamenti in materia già registrati, non pare assolutamente fuori luogo attivarsi per meglio inquadrare da oggi in poi ogni caso concreto, anche alla luce di tale possibile evoluzione procedurale (con rilevanti riflessi sostanziali nella materia). Anche gli atti di PG redatti in questo settore da oggi – comunque – saranno in moltissimi casi soggetti al vaglio di questi nuovi principi di diritto vivente.

Pubblicato 8 giugno 2015

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)